



# Comune di Diano Marina

- Provincia di Imperia -

Riviera dei Fiori

SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO

**Regolamento Comunale ai sensi del comma 6. dell'Art. 8 della Legge n. 36/2001 per l'installazione degli impianti radio-ricetrasmittenti, per servizi di telecomunicazione, per reti di comunicazione elettronica, per impianti radioelettrici e similari**



*“Perasso Dott. Marco (Autore), fotografia per Sua gentile concessione”*

**Redazione:**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°  
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO  
L'INGEGNERE CAPO  
- Dott. Ing. Riccardo VOLPARA -**

**Collaborazione per revisione tecnica del testo:**

**Responsabile del Procedimento  
Autorizzazioni Paesaggistiche  
- Dott. Arch. Valentina BIANCHI -**

**Responsabile del Procedimento  
Titoli Edilizi e SUAP di competenza  
dell'Ufficio Edilizia Privata  
- Dott. Arch. Antonella NALBONE -**

Diano Marina, aprile 2023

***Le terre non si potranno vendere per sempre,  
perché la terra è mia e voi siete presso di me  
come forestieri e inquilini.***

***Levitico 25,23***

***Fonte: <https://www.ebible.it/levitico/25/23/>***

## INDICE

<i>Capo I - Norme generali</i> .....	4
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 - OBIETTIVI.....	4
ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICITÀ.....	5
 <i>Capo II - Prescrizioni urbanistico - edilizie e localizzazione degli impianti</i> .....	5
ART. 4 - SITUAZIONE ESISTENTE.....	5
ART. 5 - CENSIMENTO.....	5
ART. 6 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	6
ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 8 - ECCEZIONI AL DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	7
ART. 9 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	7
ART. 10 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE CLASSIFICATE QUALI ZONE OMOGENEE "E" DI CUI AL D.M. N. 1444/1968.....	8
ART. 11 - CARATTERI TIPOLOGICI, ESTETICI, PERCETTIVI E AMBIENTALI DEGLI IMPIANTI FISSI.....	8
ART. 12 - INSERIMENTO PAESAGGISTICO.....	9
ART. 13 - INSTALLAZIONE NEI SITI SENSIBILI: DIVIETI E PRECAUZIONI.....	10
ART. 14 - IMPIANTI ESISTENTI, DELOCALIZZAZIONI, ADEGUAMENTI.....	10
ART. 15 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	10
ART. 16 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	11
 <i>Capo III - Procedure autorizzative</i> .....	11
ART. 17 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 18 - PROGETTAZIONE.....	12
ART. 19 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.....	12
ART. 20 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE.....	13
ART. 21 - INSTALLAZIONI DI IMPIANTI MOBILI E/O TEMPORANEI.....	13
 <i>Capo IV - Risanamento ambientale</i> .....	13
ART. 22 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	13
 <i>Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</i> .....	13
ART. 23 - REGISTRO.....	13
ART. 24 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	14
ART. 25 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	14
 <i>Capo VI - Disposizioni e sanzioni</i> .....	14
ART. 26 - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	14
 <i>Capo VII - Esclusioni</i> .....	14
ART. 27 - ESCLUSIONI.....	14
 <i>Capo VIII - Norme Transitorie</i> .....	14
ART. 28 - ABROGAZIONE.....	14
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI.....	14

## **Capo I - Norme generali**

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento viene adottato, mediante sua approvazione, ai sensi:

- della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, nel testo vigente;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”);
- del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e ss. mm. e ii. (come modificato dal Decreto Legislativo n. 207/2021);
- del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”;
- delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, nel testo vigente, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, in particolare al comma 6. dell’Art. 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per radio-ricetrasmittenti, per servizi di telecomunicazione, per reti di comunicazione elettronica, per impianti radioelettrici e similari, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di cui al comma 2., in particolare per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, agli impianti mobili su carrato, agli impianti temporanei, installati e da installarsi nel territorio comunale. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

4. Per siti sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- c) parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate.

5. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui ai commi 2 e 3 del presente Art. 1, anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia, **se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.**

### **ART. 2 - OBIETTIVI**

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:

- a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
- b) tutelare la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori;
- d) adottare accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l’impatto visivo degli impianti;

e) promuovere iniziative per una corretta informazione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta indirizzi per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire l'attuazione del servizio pubblico di telecomunicazione nel rispetto dei limiti di legge e di una corretta e omogenea distribuzione delle emissioni elettromagnetiche nel territorio comunale e attraverso il Programma Annuale di Sviluppo persegue la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, individuando le possibili localizzazioni degli stessi sul territorio comunale in armonia con i programmi di sviluppo dei gestori di impianti radioelettrici. Inoltre, il presente Regolamento è finalizzato ad attuare, in coerenza con la pianificazione urbanistica, un uso razionale del territorio, garantendo al contempo che le installazioni non collidano con la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; ciò mediante l'attuazione di un sistema che, attraverso la corretta distribuzione degli impianti sul territorio, assicuri il minimo impatto sotto ogni profilo, e garantisca la sufficiente funzionalità degli stessi, tenendo conto dei Programmi Annuali di Sviluppo proposti dai Gestori degli impianti.

### **ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, **la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.**

## ***Capo II - Prescrizioni urbanistico - edilizie e localizzazione degli impianti***

### **ART. 4 - SITUAZIONE ESISTENTE**

1. Presupposto per la redazione del presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante, è il censimento di tutti i siti degli impianti autorizzati e/o regolarizzati sotto il profilo edilizio e paesaggistico esistenti sul territorio.

### **ART. 5 - CENSIMENTO**

1. Nel censimento effettuato in base agli atti d'ufficio da parte dello scrivente Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio sono stati individuati i seguenti impianti autorizzati e/o regolarizzati sotto il profilo urbanistico - edilizio e paesaggistico sul territorio del Comune di Diano Marina:

<b>N. Impianto</b>	<b>Localizzazione Impianto</b>	<b>Tipologia Impianto</b>	<b>Titolare/i Impianto</b>
<b>1</b>	Frazione Gorleri Autostrada A10 Imbocco Galleria Gorleri direzione Ventimiglia	Radio telecomunicazioni di telefonia cellulare	Soc. WINDTRE S.p.A.
<b>2</b>	Frazione Gorleri Autostrada A10 Sbocco Galleria Gorleri direzione Genova	Radio telecomunicazioni di telefonia cellulare	Soc. H3G S.p.A.

3	Località Carruba	Radio telecomunicazioni di telefonia cellulare	Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. Soc. WINDTRE S.p.A. Soc. ILIAD ITALIA S.P.A.
4	Via Lucus Bormani	Radio telecomunicazioni di telefonia cellulare	Soc. WIND Telecomunicazioni S.p.A. Soc. ILIAD Italia S.p.A.
5	Strada Savoia	Traliccio e locale tecnico interrato per telecomunicazioni varie	Soc. SBT S.r.l.
6	Strada Savoia Frazione Gorleri	Palo per posizionamento antenne a servizio impianto di telecomunicazioni di emittente radiofonica privata	Soc. RAGOLI s.r.l.
<b><u>N.B.: L'elenco di cui sopra non comprende eventuali impianti installati sull'ex sedime ferroviario in corso di dismissione.</u></b>			

#### **ART. 6 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare impianti per radio-ricetrasmittenti, per servizi di telecomunicazione, per reti di comunicazione elettronica, per impianti radioelettrici e similari, sono costituite in genere da un locale tecnico contenente gli apparati e da una o più antenne, che possono essere collocate direttamente sul terreno, o su strutture esistenti (fabbricati) o su strutture di sostegno autonome (torri, tralicci o pali), sono considerate opere private di pubblica utilità e sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di cui al comma 1. del presente articolo sono soggetti a quanto previsto dall'Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii..

#### **ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Gli Ambiti di Conservazione Tessuto urbano seriale continuo e aperto (TUS), disciplinato dall'Art. 42 delle Norme del Piano Urbanistico Comunale vigente, e Tessuto urbano continuo in configurazione aperta o chiusa (TUC), disciplinato dall'Art. 43 delle Norme del Piano Urbanistico Comunale vigente, entrambe classificate quali zona A ai sensi del D.M. n. 1444/1968, costituiscono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle loro caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. In tali tessuti non potranno quindi essere installati nuovi impianti, né sopralzi di qualsiasi dimensione, per gli usi di cui al comma 2. dell'Art. 1 del presente Regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1. del presente Art. 7 sono estesi alle seguenti aree:

- l'intorno della Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate di 300 metri lineari in linea d'aria da misurarsi a partire dai muri perimetrali esterni della stessa Chiesa Parrocchiale e della Canonica, nonché dal muro di recinzione della corte situata lato monte rispetto alla Chiesa Parrocchiale, al fine di tutelare la stessa quale bene vincolato sotto il profilo dei Beni Culturali ai sensi della Legge n. 1089/1939, evitando l'introduzione nelle sue vicinanze di elementi verticali, il cui parallelismo con il campanile potrebbe pregiudicare il godimento alla vista di un tale bene;

- la zona demaniale marittima relativa all'intera linea di costa del Comune di Diano Marina dal confine con il Comune di Imperia al confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare, al fine di tutelare sotto il profilo estetico il litorale, avente rilevante valenza turistica per il Comune di Diano Marina;

- la fascia di 300 metri lineari misurata sull'intera linea di costa del Comune di Diano Marina dal confine con il Comune di Imperia al confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare a partire dal limite demaniale marittimo verso l'interno, al fine

di tutelare sotto il profilo estetico porzione di territorio immediatamente adiacente al litorale, anch'esso avente rilevante valenza turistica per il Comune di Diano Marina;

- le foreste e i boschi, individuati dal visualizzatore cartografico pubblicato all'indirizzo internet <https://www.regione.liguria.it/homepage/territorio/piani-territoriali/verso-il-nuovo-pianopaesaggistico-regionale/materiali-redazione-piano-paesaggistico.html>, aggiornato a dicembre 2021, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 24/11/2022 di aggiornamento, ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 04/09/1997 n. 36 e ss. mm. e ii., della Tav. 11 A del Piano Urbanistico Comunale vigente limitatamente alle parti in cui la stessa individua i Boschi di conifere - art. 2 Legge Regionale n. 22/1984;

- le parti del territorio del Comune di Diano Marina, in aggiunta alle foreste e boschi di cui al punto precedente, che si configurino di fatto bosco ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale n. 4/1999 e ss. mm. e ii.;

- i cimiteri e le relative aree di rispetto cimiteriale;

- i crinali, identificati alla TAV 11 A del Piano Urbanistico Comunale vigente e normati dall'art. 40 delle Norme dello stesso PUC;

- la rete infrastrutturale di valore storico/ambientale da valorizzare identificata alla TAV 1B del Piano Urbanistico Comunale vigente e normata dall'art. 57 delle Norme dello stesso PUC;

nonché agli immobili classificati quali Beni Culturali ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii..

#### **ART. 8 – ECCEZIONI AL DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. I divieti di installazione di cui all'Art. 7 non riguardano le installazioni di impianti realizzati da Enti Pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Comando di Polizia Locale ecc.) **se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.**

#### **ART. 9 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti vengono, preferibilmente, previsti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale.

2. Al fine di ridurre l'impatto visivo e compatibilmente con i livelli di emissione che possono determinare, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, o quantomeno all'interno di siti comuni; sono preferibili aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

3. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

4. Nel territorio del Comune di Diano Marina, ad eccezione dei tessuti, delle aree e degli immobili esclusi dal comma 1. e dal comma 2. del precedente Art. 7, sono ammesse le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative, garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo e paesaggistico.

5. È inoltre ammessa la riconfigurazione di eventuali installazioni regolarmente esistenti su edifici, purché l'operazione venga eseguita con la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto in cui sono inserite e le cui variazioni dimensionali siano contenute entro le limitazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss. mm. e ii. (come modificato dal Decreto Legislativo n. 207/2021).

6. Tutti gli interventi ammessi dovranno essere inseriti dai concessionari nella loro proposta di Programma Annuale di Sviluppo, sia esso congiunto sia esso presentato singolarmente, e seguiranno le procedure e le modalità previste per la presa d'atto del Programma Annuale di Sviluppo di cui all'Art. 15 del presente Regolamento.

7. **Non sono in ogni caso ammessi locali tecnici su coperture e terrazzi.** Ove tecnicamente possibile, i vani tecnici dovranno essere preferibilmente posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee. Compatibilmente con la tenuta statica della struttura, le infrastrutture di sostegno dovranno essere tali da limitare al minimo l'impatto visivo.

8. Previa verifica della fattibilità statica ed elettromagnetica, nel territorio urbanizzato le installazioni dovranno essere presentate, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale (tenuto conto che gli impianti di cui al comma 2. dell'Art. 1, per la loro intrinseca struttura e funzione, emettono onde e/o campi elettromagnetici, risulta ragionevole, razionale ed opportuno che di norma questi debbano **proritatamente** essere collocati in spazi pubblici o asserviti ad uso pubblico al fine di permetterne un agevole monitoraggio da parte delle Autorità preposte al controllo delle emissioni):

- a) sulle coperture di edifici pubblici;
- b) in aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
- c) sulle coperture di edifici privati direzionali e terziari;
- d) su infrastrutture di sostegno esistenti, di proprietà di altri gestori, utilizzate per il sostegno di impianti già autorizzati;
- e) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e in spazi a verde sempre in prossimità delle stesse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;
- f) in zone artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport e la ricreazione, in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;
- g) sulle coperture di altri edifici privati, con esclusione dei locali tecnici ai sensi del comma 7. del presente Art. 9.

9. Nel territorio urbanizzabile, e quindi nel caso di aree assoggettate a strumenti urbanistici attuativi, la localizzazione è consentita, nelle aree pubbliche o di cessione, se nei piani sono state previste apposite aree per l'installazione di tali infrastrutture o se la loro localizzazione non incide sugli standard minimi di parcheggio o verde.

#### **ART. 10 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE CLASSIFICATE QUALI ZONE OMOGENEE "E" DI CUI AL D.M. N. 1444/1968**

1. Nelle zone classificate dal Piano Urbanistico Comunale vigente quali Zone E ai sensi del D.M. n. 1444/1968, l'inserimento di nuovi impianti deve essere proposto, possibilmente in co-siting, fermi restando i divieti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, secondo il seguente ordine preferenziale:

- a) in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità o in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti;
- b) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.

3. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.

4. Nelle zone classificate dal Piano Urbanistico Comunale vigente quali Zone E ai sensi del D.M. n. 1444/1968 gli impianti ed i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi a verde già presenti sul territorio.

#### **ART. 11 - CARATTERI TIPOLOGICI, ESTETICI, PERCETTIVI E AMBIENTALI DEGLI IMPIANTI FISSI**

1. Qualunque sia la localizzazione individuata dal Gestore dell'impianto secondo la disciplina di cui ai precedenti Artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, gli impianti inseriti nei Programmi Annuali di Sviluppo vengono sottoposti, nell'ambito dell'istruttoria volta all'approvazione di tali Piani, alla valutazione degli impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale secondo criteri mirati al corretto insediamento urbanistico e alla minimizzazione dell'impatto visivo, ferma restando la necessità di richiedere al Gestore dell'impianto l'utilizzo della migliore tecnologia possibile.

2. Nell'individuazione dei siti e nelle scelte progettuali, i Gestori degli impianti e i progettisti dovranno tenere conto dei seguenti criteri di inserimento dandone riscontro nella documentazione progettuale:

- a) lontananza dai siti sensibili di cui al comma 4. dell'Art. 1 dalla lett. a) alla lett. c);
- b) densità abitativa nell'intorno del sito;
- c) concentrazione di impianti per sito;
- d) ingombro della sezione della struttura;



- e) innalzamento dell'antenna rispetto ai manufatti preesistenti;
- f) alterazione del profilo dello skyline;
- g) lontananza da monumenti;
- h) visibilità all'uscita da monumenti;
- i) visibilità da percorsi turistici;
- j) visibilità da luoghi pubblici;
- k) visibilità dai principali elementi della viabilità;
- l) mitigazione.

3. Nella valutazione dei criteri di cui al precedente comma 2., per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che ai locali tecnici, che agli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico, l'Amministrazione Comunale perseguirà il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano interessato dal previsto inserimento. A tal fine i gestori dovranno valutare, caso per caso, utilizzando la miglior tecnologia disponibile, in fase progettuale: forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione anche attraverso interventi di mascheramento, salvo quanto previsto al successivo comma 5..

4. Nel caso di localizzazione su edifici esistenti, i gestori dovranno inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare e compatibilmente con la fattibilità strutturale, armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).

5. Non sono comunque consentiti, salvo eccezioni che dovranno essere considerate caso per caso e motivate dall'Amministrazione in fase di approvazione del Piano annuale, interventi di mitigazione tramite installazione di "finti camini", "finti alberi" o mediante l'applicazione di pannelli di mascheramento su pali o tralicci.

## 12 - INSERIMENTO PAESAGGISTICO

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. A tale scopo i Gestori, previamente alla realizzazione degli interventi, devono acquisire i necessari titoli sotto i profili urbanistico - edilizio e paesaggistico ai sensi della vigente normativa.

3. Nella condivisione degli impianti, i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

4. Qualora siano previsti impianti per radio-ricetrasmittenti, per servizi di telecomunicazione, per reti di comunicazione elettronica, per impianti radioelettrici e similari, su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento autorizzatorio ordinario prevista dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss. mm. e ii. o, se trattasi di installazione rientrante nel disposto dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, l'Autorizzazione Paesaggistica con procedimento autorizzatorio semplificato prevista dallo stesso D.P.R. n. 31/2017, eventualmente nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi degli Artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., di cui all'Art. 17 del presente Regolamento, e **dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.**

5. Tenendo conto che gli elementi tecnologici di trasmissione, ai fini di un buon funzionamento, necessitano di essere posizionati ad una certa altezza, andranno perseguiti quanto più possibile principi di minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio.

6. In particolare, tali principi dovranno essere perseguiti mediante la razionalizzazione dell'esistente, con l'utilizzo di supporti già presenti (edifici e strutture), evitando l'inserimento di impianti su supporti propri da terra non attentamente studiati rispetto alle relazioni instaurate con gli altri elementi verticali dello skyline e rispetto ai caratteri ordinatori del paesaggio.

7. In particolare occorre privilegiare l'inserimento di impianti su elementi e manufatti esistenti che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, meglio si prestano ad ospitarli, quali per esempio: manufatti tecnologici, capannoni, tralicci o pali per l'energia elettrica ed elementi di arredo urbano, con esclusione dei locali tecnici ai sensi del comma 7. dell'Art. 9 del presente Regolamento.

8. Nel caso di collocazione su sostegni infissi al suolo, le localizzazioni più favorevoli sono quelle lungo arterie viabilistiche, all'interno di corridoi tecnologici.

9. È bene in ogni caso evitare localizzazioni in cui si generi competizione in altezza con altri elementi verticali di valore simbolico e culturale consolidato (per esempio campanili, cupole, pinnacoli, torri storiche, alberi monumentali). Le installazioni su supporto proprio devono in ogni caso proporsi come elementi qualificati di arredo urbano o stradale.

10. In area urbana, gli impianti rappresentano uno dei manufatti infrastrutturali della città e le criticità riguardano il decoro urbano, da affrontare attraverso la qualità del disegno del manufatto (di tutte le dimensioni), la cura del rapporto con il contesto e il rispetto di un generale principio di "ordine"; in area extraurbana, gli impianti, in particolare i più grandi, sono collocati, in genere, in posizioni dominanti e possono incidere fortemente sulla percezione simbolica del paesaggio.

11. Deve, in ogni caso, essere perseguito l'obiettivo della minore visibilità dell'impianto e/o del principio di ordine nella distribuzione, adottando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, l'utilizzazione di schemi simmetrici rispettosi delle forme del supporto nel caso di installazioni su manufatti tecnologici, capannoni, tralicci o pali per l'energia elettrica ed elementi di arredo urbano o il posizionamento, sugli edifici, dietro elementi edilizi esistenti. Offrono buone occasioni di integrazione gli elementi di arredo urbano, i lampioni, i cartelli e la segnaletica in generale.

#### **ART. 13 - INSTALLAZIONE NEI SITI SENSIBILI: DIVIETI E PRECAUZIONI**

1. È vietata la previsione e l'installazione di impianti nei siti sensibili di cui al comma 4. dell'Art. 1 del presente Regolamento.

2. A maggior tutela di tali siti, il Comune, con il supporto di ARPAL o di Società specializzate, ha la facoltà di realizzare opportune campagne di misura, per verificare i valori di campo elettromagnetico presenti presso tali siti.

3. La localizzazione di nuovi impianti nei siti sensibili di cui al comma 4. dell'Art. 1 del presente Regolamento avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali siti.

#### **ART. 14 - IMPIANTI ESISTENTI, DELOCALIZZAZIONI, ADEGUAMENTI**

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, **a cura e spese del Gestore** vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione.

2. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i Gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

#### **ART. 15 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO**

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al comma 2. dell'Art. 1 del presente Regolamento nel territorio comunale, **entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno, i Gestori delle reti interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il Programma Annuale di Sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.**

2. Il **Programma Annuale di Sviluppo**, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di **impianti fissi (e non anche di impianti mobili e/o temporanei)** di cui al comma 2. dell'Art. 1 del presente Regolamento, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, e deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;

b) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

c) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno solare successivo; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti e le tipologie degli stessi.

3. Il **Programma Annuale di Sviluppo** delle reti presentato da ciascun Gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale prende atto dei Programmi Annuali di Sviluppo di cui sopra entro i quattro mesi successivi al termine di presentazione ai sensi dell'Art. 16 del presente Regolamento. Tali Programmi sono valutati dal Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio Ufficio Edilizia Privata congiuntamente con il Settore 5° Lavori Pubblici - Manutenzione Ufficio Ecologia del Comune di Diano Marina, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.

4. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma Annuale di Sviluppo delle reti **entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno solare successivo di riferimento, non potranno essere accolte**, fatto salvo quanto riportato al successivo comma 5. del presente Art. 15.

5. Le modifiche degli impianti esistenti che si rendono necessarie successivamente alla presentazione dei Programmi Annuali di Sviluppo di cui al comma 1. del presente Art. 15, sono soggette alle procedure previste dal D. Lgs. n. 259/2003 e ss. mm. e ii. (come modificato dal Decreto Legislativo n. 207/2021).

#### **ART. 16 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO**

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei Programmi Annuali di Sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi, se necessario, di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistico - edilizia e paesaggistica degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.

2. Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa ai Comuni contermini.

3. L'Amministrazione Comunale prende atto dei Programmi Annuali di Sviluppo con Deliberazione della Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali Programmi Annuali di Sviluppo vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza mediante inserimento nel sito web del Comune di Diano Marina per almeno trenta giorni consecutivi.

4. La Deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra di presa d'atto dei Programmi Annuali di Sviluppo non costituisce autorizzazione ambientale, urbanistico - edilizia, paesaggistica, né autorizzazione ai sensi dell'Artt. 44 (ex Art. 87) e seguenti del Capo II del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e ss. mm. e ii..

### **Capo III - Procedure autorizzative**

#### **ART. 17 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'istanza per l'installazione di nuovi impianti e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi deve pervenire allo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) corredata degli elaborati di cui all'Art. 18 del presente Regolamento e deve essere formalizzata nel rispetto del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e ss. mm. e ii..

2. I procedimenti autorizzatori per l'installazione di nuovi impianti e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi devono essere svolti nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 44 (ex Art. 87) e seguenti del Capo II del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e ss. mm. e ii..

3. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1. del presente Art. 17 è presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e ss. mm. e ii.. Al momento della presentazione della domanda, lo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al successivo comma 8. del presente Art. 17 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1. del presente Art. 17, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

7. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al successivo comma 8. del presente Art. 17.

8. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso,

congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

9. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

## **ART. 18 - PROGETTAZIONE**

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune di Diano Marina la richiesta in marca da bollo con allegata la documentazione di cui al comma 2. dell'Art. 18 del presente Regolamento in formato digitale pdf.p7m o pdf signed.

2. La documentazione necessaria è la seguente:

- a) scheda tecnica dell'impianto;
- b) stralci cartografici della zona di intervento;
- c) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- d) Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà a firma di tecnico abilitato che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione ed altezza degli edifici e delle aree rappresentate nelle cartografie e nella documentazione tecnica presentate in allegato all'istanza di cui al comma 1. dell'Art. 17 del presente Regolamento;
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 metri lineari; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
- f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- l) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
- m) Relazione Paesaggistica Ordinaria o Semplificata (nel caso di intervento ricadente in zona soggetta a vincolo paesaggistico);
- n) simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito di realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica, comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento (sia nel caso in cui l'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico, che nel caso in cui l'intervento ricada in zona non soggetta a vincolo paesaggistico).

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

## **ART. 19 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO**

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile dello SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un Certificato di Collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

## **ART. 20 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE**

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma Annuale di Sviluppo oggetto di presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale potranno essere ammesse e la relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai precedenti articoli.

## **ART. 21 - INSTALLAZIONI DI IMPIANTI MOBILI E/O TEMPORANEI**

1. L'istanza per l'installazione di impianti mobili su carrato e/o per impianti temporanei deve pervenire allo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) in conformità a quanto previsto dai precedenti Art. 17 e Art. 18 del presente Regolamento, e deve essere formalizzata nel rispetto del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e ss. mm. e ii..

2. I procedimenti autorizzatori per l'installazione di nuovi impianti e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi devono essere svolti nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 44 (ex Art. 87) e seguenti del Capo II del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e ss. mm. e ii..

3. L'istanza deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e deve essere altresì integrata da una cauzione determinata con atto del Responsabile del Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio, a garanzia della rimozione dell'impianto.

4. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, avvia i procedimenti sanzionatori con contestuale diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni, ordina la rimozione dell'impianto a cura e spese del Gestore anche nell'ambito dell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii. (se il periodo di installazione eccede in durata quanto stabilito dalla lett. e-bis) del comma 1. dell'Art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.), nonché ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii. (se trattasi di impianto installato in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.). In caso di inottemperanza, ordina l'incameramento della cauzione e procede alla rimozione dell'impianto a cura della stessa Amministrazione Comunale ed a spese del Gestore.

## ***Capo IV - Risanamento ambientale***

### **ART. 22 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI**

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla conseguente Ordinanza Sindacale contingibile e urgente nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A.L. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

## ***Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica***

### **ART. 23 - REGISTRO**

1. Il Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio Ufficio Edilizia Privata congiuntamente con il Settore 5° Lavori Pubblici - Manutenzione Ufficio Ecologia cura il registro degli impianti e l'aggiornamento delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune di Diano Marina, su semplice richiesta del Comune stesso, apposita Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

## **ART. 24 - CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.L. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura del Comune di Diano Marina, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

## **ART. 25 - INFORMAZIONE PUBBLICA**

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

## ***Capo VI - Disposizioni e sanzioni***

### **ART. 26 - DISPOSIZIONI E SANZIONI**

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 259/2003 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 207/2021), e da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'inosservanza, fatta comunque salva l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., nonché ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari titoli edilizi e/o paesaggistici.

## ***Capo VII - Esclusioni***

### **ART. 27 - ESCLUSIONI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente Regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

## ***Capo VIII - Norme Transitorie***

### **ART. 28 - ABROGAZIONE**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Diano Marina in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

### **ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento.